



25.06.2008

---

# **Revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)**

Risultati della procedura di consultazione

---

## **Indice**

<b>1. Procedura di consultazione</b>	<b>2</b>
<b>2. Panoramica dei pareri sul progetto di revisione della LADI</b>	<b>2</b>
<b>3. Osservazioni generali dei partecipanti alla consultazione</b>	<b>3</b>
<b>4. Pareri sulle singole disposizioni del progetto di revisione</b>	<b>5</b>
<b>Allegato 1: Elenco dei partecipanti alla consultazione e delle abbreviazioni</b>	<b>27</b>

## 1. Procedura di consultazione

Il 14 dicembre 2007 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla revisione parziale della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI], RS 837.0). La consultazione si è conclusa il 28 marzo 2008.

In totale sono pervenuti 105 pareri:

- 26 dai Cantoni,
- 9 dai partiti politici (PPD, PLR, PS, UDC, PCS, PSdL, GS, PCC e I Verdi Partito ecologista svizzero),
- 37 da organizzazioni dell'economia e partner sociali, da istituzioni interessate all'assicurazione contro la disoccupazione o alla politica sociale, nonché
- 33 da altre organizzazioni non interpellate e da un singolo cittadino.

## 2. Panoramica dei pareri sul progetto di revisione della LADI

Il contenuto dei pareri può essere riassunto nel modo seguente:

### *Equilibrio dei conti*

- Il rialzo dell'aliquota di contribuzione per equilibrare i conti dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) è stato accettato dalle cerchie borghesi ed economiche (eccetto PLR e UDC), che hanno tuttavia formulato aspettative e proposte di ulteriori misure di risparmio in materia di prestazioni. I partiti di sinistra e le organizzazioni di lavoratori propongono misure di finanziamento supplementare più ampie.

### *Ammortamento del debito*

- Il finanziamento supplementare a titolo temporaneo per ammortizzare il debito è stato respinto dalle cerchie borghesi: sia dai partiti (eccetto PPD) che dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni economiche.

### *Eliminazione degli incentivi negativi e aumento dell'efficienza dei provvedimenti di reintegrazione*

- Le misure di risparmio supplementari proposte dai partecipanti alla consultazione riguardano in particolare il rafforzamento del legame tra il numero di indennità giornaliera e il periodo di contribuzione, ossia il prolungamento del periodo di contribuzione per le singole categorie di indennità.
- I partiti di sinistra e le organizzazioni di lavoratori propongono varie altre forme di finanziamento supplementare più esteso e vorrebbero che si rinunci alla maggior parte delle misure in materia di prestazioni.
- I Cantoni, i Comuni, le organizzazioni coinvolte e la sinistra temono un trasferimento di costi dall'AD all'assistenza sociale.
- Il fatto di eliminare la possibilità, per l'assicurazione contro la disoccupazione, di cofinanziare provvedimenti per le persone non assicurate è considerato un grande passo indietro in materia di collaborazione interistituzionale (CII).

Il progetto di revisione è stato totalmente respinto dal PSdL, dall'ADCL, da 7 associazioni di artisti, da 2 altre piccole organizzazioni e una persona particolare.

### 3. Osservazioni generali dei partecipanti alla consultazione

32 partecipanti alla consultazione approvano in generale il progetto di revisione, sia per quanto riguarda l'aumento dell'aliquota di contribuzione che il finanziamento supplementare e le riduzioni delle prestazioni:

Partiti	PPD, PS, PCC
Cantoni	AG, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, ZG
Associazioni mantello e partner sociali	economiesuisse, FER
Organizzazioni	AUSL, VSGP, SVOAM, SAEB, coop, COSAS, CFGI, CUIAI, VAK, procap

33 partecipanti alla consultazione approvano in generale l'aumento dell'aliquota di contribuzione e il finanziamento supplementare ma si oppongono alle riduzioni delle prestazioni:

Partiti	PCS, GS, I Verdi, PSdL
Cantoni	OW e BS
Associazioni mantello e partner sociali	SIC Svizzera, Travail.Suisse, USS, UNIA, Syna, SIT, CGAS, ssfv,
Organizzazioni	PPE, Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione delle città svizzere, SOS, ErfAA, CDOS, avenirsocial, Centres Sociaux Protestants, SBKV, SSRS, Suisseculture, Cinésuisse, VTS, ARF, COFF, Flexibles, SUB, ADCL, ADCN

14 partecipanti si oppongono in generale all'aumento dell'aliquota di contribuzione e al finanziamento supplementare ma sono favorevoli alle riduzioni delle prestazioni:

Partiti	PLR, UDC
Cantoni	AI, AR, BL, ZH
Associazioni mantello e partner sociali	USAM, USC, USM
Organizzazioni	CDF, pharmaSuisse, ZHK, VLSS, UPSA

9 partecipanti sono in generale favorevoli all'aumento dell'aliquota di contribuzione ma si oppongono al finanziamento supplementare:

Cantoni	SZ
Associazioni mantello e partner sociali	SWISSMEM, Unione svizzera degli imprenditori, Centre patronal, USM
Organizzazioni	USIE, USDCCR, ISOLSUISSE, suissetec

Complessivamente 66 organismi consultati sono favorevoli all'aumento dell'aliquota di contribuzione e al finanziamento supplementare. L'aumento dell'aliquota di contribuzione per equilibrare i conti dell'AD trova maggiori consensi del finanziamento supplementare per l'ammortamento del debito.

49 partecipanti alla consultazione condividono in generale le proposte di riduzione delle prestazioni mentre 33 sono tendenzialmente contrari.

Sono inoltre state formulate le seguenti osservazioni:

- I Cantoni BE, OW, SG e SO, l'USAM, l'Unione svizzera degli imprenditori, i Centres Sociaux Protestants nonché la CDOS, la COSAS e la CUI hanno criticato l'analisi giudicandola piuttosto circoscritta; essi ritengono che il progetto non considera il sistema nel suo complesso e non tenga sufficientemente conto degli aspetti di politica finanziaria e sociale. Secondo la CUI, introducendo la parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) il legislatore intendeva in particolare conseguire, nell'ambito delle revisioni, un'armonizzazione formale delle leggi speciali. Le proposte formulate nel progetto non sono sufficientemente coordinate da permettere una visione d'insieme.
- Vari Cantoni (AG, BS, GL, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZG), l'Associazione dei Comuni Svizzeri e la VSGP temono un trasferimento dei costi all'assistenza sociale e, quindi, ai Cantoni e ai Comuni. L'Unione delle città svizzere sottolinea inoltre che tali costi non sono compensati nel quadro della nuova perequazione finanziaria (NPF). La CDOS afferma che non spetta all'assistenza sociale subire le conseguenze dei mutamenti strutturali del mercato del lavoro.
- L'USAM in particolare e il Canton TG ritengono che il modello proposto non permetta di ammortizzare il debito in modo sufficientemente rapido, con il rischio di aumentare l'aliquota di contribuzione in modo prociclico.
- La CDF lamenta la mancanza di equilibrio tra entrate supplementari e risparmi, tanto più che alcuni risparmi proposti sono conseguibili anche senza revisione.
- Il PLR, l'UDC, l'USAM, economiesuisse, l'Unione svizzera degli imprenditori; SWISSMEM, il Centre Patronal, l'UPSA e suissetec vorrebbero che fossero esaminate altre misure di risparmio (sistemi di indennità giornaliera, modelli degressivi, maggiori controlli e sanzioni più severe).
- Il partito PSdL sostiene che la situazione precaria dell'AD sia dovuta unicamente alla soppressione del contributo di solidarietà sui redditi elevati e ritiene che non debbano essere i disoccupati a pagarne le conseguenze.
- Alcune cerchie di sinistra respingono le misure di risparmio proposte sostenendo che si basano per la maggior parte sul timore di abusi; a loro parere la nostra economia è sufficientemente forte per risanare da sola le finanze dell'AD. Di fronte alla liberalizzazione del diritto del lavoro è più che mai necessario avere un'AD ben solida. Occorre inoltre considerare le spese dell'assicurazione come un investimento nella qualificazione e nel mantenimento della competitività dei disoccupati sul mercato del lavoro.
- L'AUSL chiede di tenere conto della libera circolazione delle persone. Il Canton JU sottolinea le conseguenze della libera circolazione delle persone sui lavoratori più anziani e sulle regioni periferiche.
- Secondo l'Unione delle città svizzere, considerate le disposizioni restrittive in materia di diritto alle prestazioni (periodo di contribuzione) proposte, il progetto non è adatto ai modelli di lavoro flessibile. Il progetto presenta un quadro superato del mercato del lavoro e della famiglia. Varie associazioni e vari sindacati del settore artistico sottolineano che le misure previste in materia di prestazioni (soprattutto il legame più forte tra periodo di contribuzione e durata di indennizzazione, il calcolo del guadagno intermedio, il prolungamento del periodo di attesa al termine degli studi) si ripercuotono pesantemente sui liberi professionisti con un contratto di lavoro di durata limitata e la cui professione implica frequenti cambiamenti di datore di lavoro. Temono inoltre una vanificazione della regolamentazione speciale adottata con l'ultima revisione.

#### 4. Pareri sulle singole disposizioni del progetto di revisione

##### Art. 2 cpv. 2 lett. f

##### Obbligo di pagare i contributi

L'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi AD è in rapporto diretto con il nuovo articolo 23 capoverso 3<sup>bis</sup>. I seguenti 11 organismi consultati approvano il principio secondo cui le attività esercitate nell'ambito dei programmi di occupazione temporanea non debbano essere soggette a contribuzione se i guadagni conseguiti non sono più assicurati nell'AD.

Partiti	PPD, UDC
Cantoni	SO
Associazioni mantello e partner sociali	USAM, USC, FER, Unione svizzera degli imprenditori
Organizzazioni	SAEB, ErfAA, Passages, procap

5 organismi si oppongono alla modifica proposta:

Cantoni	SH
Organizzazioni	UPSA, CUI, Conferenza delle casse cantonali di compensazione, ACCP

Coloro che si sono dichiarati favorevoli a questa misura ritengono che essa sia giustificata dall'articolo 23 capoverso 3<sup>bis</sup>. Secondo il principio dell'assicurazione, nessuno deve essere tenuto a pagare contributi AD per un'attività che non dà diritto alle prestazioni.

I partecipanti alla consultazione contrari a questa modifica temono un aumento degli oneri amministrativi per le casse di compensazione AVS e che questa misura comporti altre esenzioni dall'obbligo di pagare i contributi.

##### Art. 3 cpv. 2

##### Calcolo dei contributi e aliquote di contribuzione (aumento dell'aliquota di contribuzione)

Le spese supplementari generate dall'aumento della cifra di riferimento dei disoccupati da 100 000 a 125 000 unità devono essere in parte finanziate con entrate supplementari. L'aliquota di contribuzione ordinaria viene pertanto portata dal 2 al 2,2%.

50 partecipanti approvano la proposta di aumentare l'aliquota di contribuzione:

Partiti	PPD, PCS, I Verdi, PS, GS, PSdL, PCC
Cantoni	BS, FR, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SH, SZ, TG, VD, VS
Associazioni mantello e partner sociali	economiesuisse, SIC Svizzera, Travail.Suisse, SWISSMEM, FER, Syna, UNIA, Centre Patronal, Unione svizzera degli imprenditori, USS
Organizzazioni	AUSL, ErfAA, Centre Sociaux Protestants, ADCN, USDCR, SAEB, Caritas, Associazione dei Comuni Svizzeri, FLEXIBLES, COSAS, SOS, suissetec, ISOLSUISSE, SVOAM, CUI, COFF, ZHK, Unione delle città svizzere, procap e USIE

17 organismi vi si oppongono:

Partiti	PLR, UDC
Cantoni	AI, BE, BL, ZH
Associazioni mantello e partner sociali	USAM, USC, CGAS, SIT, USM

Organizzazioni CDF, UPSA, pharmaSuisse, KGL, VLSS, Conferenza delle casse cantonali di compensazione

I partecipanti favorevoli a questa modifica riconoscono la necessità di risanare le finanze dell'assicurazione contro la disoccupazione e ritengono che l'aumento dell'aliquota di contribuzione sia indispensabile. 20 di loro vorrebbero che fossero previste entrate supplementari grazie a un ulteriore aumento dell'aliquota di contribuzione e all'instaurazione di un contributo di solidarietà duraturo. Altri 6 accettano l'aumento per necessità ma rifiutano ulteriori aumenti.

Coloro che si oppongono all'aumento dell'aliquota di contribuzione motivano il loro rifiuto con i seguenti argomenti:

- La classe media e le classi di reddito più basse sarebbero penalizzate in maniera eccessiva, con conseguenze sull'economia in termini di riduzione di consumo.
- Non sarebbe opportuno gravare ulteriormente la piazza di lavoro svizzera con altri oneri salariali. Le PMI sarebbero penalizzate in maniera eccessiva.
- Al progetto manca una visione d'insieme. I Cantoni sarebbero doppiamente penalizzati essendo a loro volta dei grandi datori di lavoro.

#### **Art. 11 cpv. 4 Perdita di lavoro computabile**

La disposizione secondo cui la perdita di lavoro non è computabile fino a concorrenza delle indennità ricevute per le vacanze non godute o le ore in esubero è stata respinta a larga maggioranza.

I seguenti 11 organismi consultati sostengono questa misura:

Partiti	UDC, PPD
Cantoni	AI, BL, BS, TI, VS
Associazioni mantello e partner sociali	USAM, Unione svizzera degli imprenditori, Centre Patronal
Organizzazioni	UPSA

21 partecipanti vi si oppongono:

Partiti	PCS, I Verdi, GS
Cantoni	FR, GL, LU, SG, TG
Associazioni mantello e partner sociali	Travail.Suisse, CGAS, UNIA, comedia, Syna, SIT, USS
Organizzazioni	ErfAA, ADCL, CUIAI, SAEB, VAK, Passages

Il Canton Vallese approva questa disposizione in quanto essa impedisce in particolare un sovraindennizzo dei lavoratori stagionali del settore della costruzione in Vallese. Senza questa correzione, i dipendenti stagionali potrebbero conseguire un reddito annuale che, sommato all'indennità di disoccupazione, sarebbe più elevato di quello delle persone assunte su base annua. 10 organismi favorevoli si dichiarano d'accordo con questa misura.

Gli argomenti avanzati contro la misura proposta sono i seguenti:

- Notevole aumento degli oneri amministrativi per le aziende e per le casse di disoccupazione.
- Una perdita di lavoro non computabile genera periodi di contribuzione comportando spese supplementari per l'assicurazione contro la disoccupazione.
- Si teme che questa disposizione possa essere elusa (lavoro nero).

- Il rapporto costi/benefici non è proporzionato.
- Esisteva già una regolamentazione simile dal 1984 al 1991, in seguito abrogata a causa delle difficoltà di attuazione da essa comportate.
- Nel periodo in cui la perdita di lavoro non è computabile, l'assicurato non beneficia di alcuna copertura in caso di infortunio né della copertura parziale LPP.

## **Art. 18 Periodi di attesa**

Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione in seguito a formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento devono osservare un periodo di attesa speciale di 260 giorni. Questa disposizione vale anche per le persone che rientrano in Svizzera dopo aver soggiornato in un Paese non membro dell'UE/AELS.

24 partecipanti alla consultazione sono in linea di massima favorevoli a questa misura:

Partiti	PPD, PLR, UDC, PCC
Cantoni	AG, AR, BE, BL, GE, GL, TG, SG, SH, SZ, VS, ZG
Associazioni mantello e partner sociali	USAM, FER, Unione svizzera degli imprenditori, Centre Patronal
Organizzazioni	coop, AUSL, VAK, UPSA

I pareri contro tale modifica sono 43:

Partiti	PS, I Verdi, PCS, GS
Cantoni	BS, JU, NE, SO, TI, VD
Associazioni mantello e partner sociali	SIC Svizzera, Travail.Suisse, SIT, USS, UNIA, ssfv, CGAS, Syna, comedia
Organizzazioni	ADCL, COSAS, Caritas, avenirsocial, SOS, CDOS, PPE, SAEB, Pro Infirmis, procap, SSRS, Centres Sociaux Protestants, USU, SUB, FAE, SBKV, Suisseculture, VTS, ARF, AdS, Cinésuisse, Unione delle città svizzere, Associazione dei Comuni Svizzeri, Passages

6 organismi favorevoli alla misura la accettano senza riserve. Gli altri approvano in linea di principio l'aumento del periodo di attesa ma vorrebbero che fossero attuati vari adeguamenti (ad es. eccezione per gli assicurati che hanno un obbligo di mantenimento e per i titolari di un diploma professionale, aumento più moderato del periodo di attesa, nessun aumento per coloro che rientrano da un soggiorno all'estero, aumento del periodo di attesa disciplinato mediante ordinanza). Altri 3 auspicano un periodo di attesa più lungo.

Gli argomenti contro la misura proposta sono in particolare i seguenti:

- Trasferimento dei costi all'assistenza sociale e ai genitori.
- Svantaggio per le persone che hanno concluso la loro formazione (in particolare i titolari di un diploma universitario o di una scuola universitaria professionale).
- È soprattutto al termine di una formazione che è importante poter superare un (breve) periodo di disoccupazione.
- Violazione della Convenzione dell'OIL.
- Il fatto di essere esclusi dal diritto all'indennità per un anno e dover comunque adempiere le prescrizioni di controllo durante questo periodo è inaccettabile.
- Disparità di trattamento tra le persone che hanno scontato una pena detentiva (5 giorni di attesa) e i cittadini svizzeri che rientrano dopo un soggiorno all'estero (260 giorni).

La SUVA richiama l'attenzione sul seguente punto: durante il periodo di attesa gli assicurati non sono obbligati a pagare i premi dell'assicurazione contro gli infortuni ma sono comunque coperti da tale assicurazione. Per poter coprire il rischio supplementare dovuto al prolungamento del periodo di attesa, la SUVA dovrebbe aumentare di circa il 2,5% il premio per tutti gli altri disoccupati, portandolo dal 4,37 al 4,48%.

## **Art. 22** **Importo dell'indennità giornaliera**

L'obbligo di mantenimento ai sensi della presente legge si estingue al più tardi quando il figlio raggiunge i 25 anni di età. Hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80 per cento gli invalidi che riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno al 40 per cento.

19 partecipanti alla consultazione approvano il nuovo articolo 22:

Partiti	PPD, UDC
Cantoni	GR, LU, AR, BS, SO, BL
Associazioni mantello e partner sociali	FER, economiesuisse, USAM, USC, SWISSMEM, Unione svizzera degli imprenditori
Organizzazioni	SAEB, CUIAI, Passages, procap, ErfAA

12 partecipanti vi si oppongono:

Partiti	GS
Cantoni	OW, FR
Associazioni mantello e partner sociali	USS, comedia, Syna, UNIA
Organizzazioni	AUSL, COFF, Centres Sociaux Protestants, VAK

15 partecipanti alla consultazione approvano espressamente l'uniformazione a livello delle assicurazioni sociali che versano una rendita di invalidità per quanto riguarda le ripercussioni sull'assicurazione contro la disoccupazione. 3 partecipanti sono favorevoli a questa armonizzazione ma vedono uno svantaggio per le persone interessate sotto molti aspetti (diminuzione del tasso d'indennità al 70 per cento, riduzione dell'indennità giornaliera all'art. 27 LADI, adeguamento del guadagno assicurato [art. 40b OADI]).

6 partecipanti si oppongono a questa uniformazione in quanto si penalizzerebbero eccessivamente gli invalidi, che hanno già difficoltà a trovare un lavoro. Il tasso d'indennità dovrebbe essere mantenuto al livello attuale. Peggiorare la situazione di tutti coloro che percepiscono l'AI per raggiungere tale uniformazione sarebbe meschino e inaccettabile. Nonostante la nuova LAI, per disporre delle decisioni di rendita AI ci vogliono almeno 18 mesi, per cui il termine quadro delle persone interessate scadrebbe prima che possano percepire l'indennità giornaliera.

6 organismi si oppongono alla delimitazione dell'obbligo di mantenimento a 25 anni di età. 1 vuole subordinare il diritto a un tasso di indennità più elevato alla condizione che l'assicurato adempia effettivamente l'obbligo di mantenimento e chiede di sostituire la nozione di invalidità con quella di incapacità al guadagno ai sensi dell'articolo 7 LPGGA.

## **Art. 23 cpv. 3<sup>bis</sup> (nuovo)** **Guadagno assicurato**

La proposta secondo cui i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro finanziati dall'ente pubblico non dovrebbero più permettere di generare un nuovo diritto alle prestazioni dell'AD è accolta da 26 partecipanti alla consultazione:

Partiti	PLR, UDC, PCS
Cantoni	GR, GL, SO, SH, AI, SG, BL, VS, FR, BS, JU, AR
Associazioni mantello e partner sociali	Travail.Suisse, USC, USAM, FER; Unione svizzera degli imprenditori, Syna
Organizzazioni	UPSA, Passages, procap, CFGI, AUSL

25 organismi si oppongono a tale proposta:

Partiti	PS, I Verdi, GS, PSdL, PCC
Cantoni	TG
Associazioni mantello e partner sociali	SIC Svizzera, USS, UNIA, CGAS, SIT
Organizzazioni	CUAI, CDOS, Caritas, COSAS, SVOAM, VSGP, avenirsocial, FLEXIBLES, ADCN, PPE, Centres Sociaux Protestants, Unione delle città svizzere, Associazione dei Comuni Svizzeri, SOS

16 dei partecipanti favorevoli, tra cui 6 Cantoni, approvano la proposta senza riserve. Alcuni ritengono, tuttavia, che la formulazione sia troppo vaga e temono problemi di esecuzione. Due Cantoni vorrebbero escludere da questa regolamentazione i provvedimenti cantonali inerenti al mercato del lavoro analoghi agli assegni di formazione e agli assegni per il periodo d'introduzione.

Buona parte dei partecipanti contrari teme che questa regolamentazione si ripercuoterà in particolare sulle persone difficili da collocare e che si avrà un trasferimento dei costi dall'AD ai Cantoni o ai Comuni (assistenza sociale). Sono state inoltre espresse preoccupazioni di ordine giuridico riguardo all'esenzione dall'obbligo generale di assicurazione di determinate categorie di persone e del loro lavoro. Altri partecipanti alla consultazione respingono la proposta ma sostengono che occorre prestare particolare attenzione alla lotta contro gli abusi. 3 organismi propongono di completare l'articolo 23 capoverso 3<sup>bis</sup> nel seguente modo: "È assicurato un guadagno conseguito per la prima volta da un assicurato nell'ambito di un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a."

#### **Art. 23 cpv. 4 e 5**

#### **Guadagno assicurato (nessuna presa in considerazione delle indennità compensative)**

La proposta di non prendere in considerazione le indennità compensative per calcolare il guadagno assicurato in un termine quadro successivo è approvata da 22 partecipanti alla consultazione:

Partiti	UDC, PPD
Cantoni	AG, AR, BL, BS, JU, GL, SG, SO, SZ, ZG
Associazioni mantello e partner sociali	USAM, USC, FER, Unione svizzera degli imprenditori, Centre Patronal
Organizzazioni	AUSL, UPSA, SAEB

28 organismi si oppongono alla modifica proposta:

Partiti	GS, PSdL
Cantoni	AG, BE, GR, NE, OW, SH

Associazioni mantello e partner sociali SIC Svizzera, Travail.Suisse, UNIA, USS, SIT, Syna

Organizzazioni PPE, CUAJ, SOS, Caritas, SSRS, Suisseculture, COSAS, CDOS, ADCL, FLEXIBLES, Centre Sociaux Protestants, ErfAA, Unione delle città svizzere, Associazione dei Comuni Svizzeri

Gli organismi favorevoli alla proposta apprezzano le possibilità di risparmio offerte. Essi riconoscono che, nonostante questa modifica, gli aspetti positivi del guadagno intermedio sono mantenuti.

Gli organismi contrari temono invece che la diminuzione del reddito determini un trasferimento dei costi ai servizi sociali e che il guadagno intermedio perda la sua attrattiva.

#### **Art. 24 cpv. 4** **Computo del guadagno intermedio**

Creazione di una base legale affinché gli assicurati che si ritrovano disoccupati nei 4 anni precedenti l'età del pensionamento e che hanno diritto a 120 indennità giornaliere supplementari, ossia il cui periodo di riscossione dell'indennità è superiore a 2 anni, possano percepire indennità compensative per tutto il periodo di riscossione dell'indennità. Lo stesso vale per gli assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli.

2 partecipanti alla consultazione, il Canton BS e l'USC, approvano la proposta.

3 organismi consultati, l'UDC, economiesuisse e l'Unione svizzera degli imprenditori la respingono.

Questi ultimi sono contrari a un prolungamento del diritto all'indennità.

#### **Art. 27 cpv. 2** **Numero massimo di indennità giornaliera**

Il numero massimo di indennità giornaliera dipende dalla durata del periodo di contribuzione. Con un periodo di contribuzione di 12 mesi si ha diritto a 260 indennità, con 15 mesi a 400 e con 22 mesi a 520. Soltanto le persone che hanno più di 55 anni o riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento possono riscuotere 520 indennità giornaliera.

50 partecipanti alla consultazione si oppongono a questa proposta:

Partiti PS, I Verdi, GS, PCS, PSdL, PCC

Cantoni AG, BS, GE, NE, ZH, FR, JU, NW, VS, AR

Associazioni mantello e partner sociali SIC Svizzera, Travail.Suisse, USS; UNIA, Syna, comedia, ssfv, SIT

Organizzazioni Caritas, avenirsocial, Pro Infirmis, SAEB, procap, SOS, CDOS, COSAS, CDF, ErfAA, Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione delle città svizzere, Centres Sociaux Protestants, ADCN, ADCL, SBKV, Cinésuisse, AdS, ARF, VTS, Suisseculture, SSRS, VSGP, PPE, CUAJ, COFF

27 partecipanti sono favorevoli:

Partiti PPD, PLR, UDC

Cantoni GR, ZG, SO, SH, LU, SZ, OW, UR, AI, TG, SG, GL, BL

Associazioni mantello e partner sociali USC, economiesuisse, FER, USAM, SWISSMEM, Centre patronal, Unione svizzera degli imprenditori

Organizzazioni ISOLSUISSE, Passages, AUSL, UPSA

Gli organismi contrari vedono in questa misura una diminuzione notevole, radicale ed eccessiva delle prestazioni, che si ripercuote soprattutto sui giovani, le famiglie, i disoccupati più anziani e gli invalidi. Essa comporterà un netto trasferimento dei costi all'assistenza sociale. 8 associazioni di artisti ritengono che questa proposta si tradurrà in un'esclusione dal diritto alle prestazioni delle persone attive nel settore artistico.

11 organismi favorevoli vorrebbero rafforzare ulteriormente questa misura e chiedono un periodo di contribuzione più lungo e meno indennità giornaliera per gli assicurati.

4 organismi favorevoli si oppongono all'aumento del periodo di contribuzione per gli invalidi e per le persone che hanno più di 55 anni. 3 partecipanti sono sconcertati dal fatto che le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione e quelle che hanno acquisito un periodo di contribuzione di 12 mesi abbiano diritto allo stesso numero di indennità giornaliera (260). 2 altri temono che una riduzione della durata di indennizzazione comprometta l'integrazione. Un altro ancora propone di esaminare l'opportunità di esonerare dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che partecipano a provvedimenti d'integrazione. Un partecipante chiede una soluzione più moderata.

6 organismi favorevoli e 2 contrari auspicerebbero un modello d'indennità giornaliera degressivo. Le prestazioni dovrebbero diminuire del 5 per cento a partire da 260 e di un ulteriore 5 per cento a partire da 330 indennità giornaliera percepite oppure del 10 per cento a partire da rispettivamente 150 e 250 indennità percepite. 2 partecipanti alla consultazione sono favorevoli a una durata di indennizzazione vincolata alla situazione del mercato del lavoro. Secondo un organismo, bisognerebbe "ricompensare" con un sistema di bonus/malus coloro che non percepiscono prestazioni per un lungo periodo. A detta di un altro, gli assicurati che hanno meno di 25 anni dovrebbero poter percepire 30 indennità giornaliera al massimo e gli assicurati dai 25 fino ai 35 anni 100 indennità giornaliera al massimo.

6 partecipanti alla consultazione approvano il fatto che ora soltanto la riscossione di una rendita di invalidità dia diritto a un numero di indennità giornaliera più elevato, indipendentemente dall'assicurazione sociale che versa tale indennità. 3 organismi si oppongono a questa armonizzazione dato che la velocità delle procedure decisionali in materia di rendite non è aumentata. L'UNIA propone di formulare il capoverso 2 lettera c numero 2 come segue: "subisce una riduzione di reddito a causa della sua infermità o ha chiesto di ricevere prestazioni di invalidità a un'altra assicurazione sociale e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo".

Secondo un organismo consultato, sono soprattutto i Cantoni turistici e di montagna a beneficiare dei 15 mesi di contribuzione poiché questo modello permette di mantenere il diritto all'indennità durante la stagione intermedia. 2 partecipanti si dichiarano contrari al prolungamento della durata di riscossione dell'indennità per le persone che si ritrovano disoccupate nei 4 anni precedenti l'età del pensionamento.

Alcuni partecipanti alla consultazione lamentano la mancanza di una visione d'insieme dei gruppi di persone interessate.

Un organismo chiede la creazione di una base legale per l'articolo 41 b capoverso 2 OADI che permetta agli assicurati, dopo aver riscosso 640 indennità giornaliera, di beneficiare del nuovo periodo di contribuzione generato durante l'intera durata di indennizzazione.

## **Art. 27 cpv. 5**

## **Numero massimo di indennità giornaliera (aumento del diritto all'indennità giornaliera in determinati Cantoni)**

Proposta del progetto di revisione:

- Variante 1: stralcio dell'articolo 27 capoverso 5, ossia soppressione della possibilità di aumentare il diritto all'indennità in caso di disoccupazione elevata.
- Variante 2: precisazione dei presupposti del diritto all'indennità per i Cantoni. Aumento della partecipazione dei Cantoni alle spese dal 20 al 40 per cento.

Soppressione della possibilità di autorizzare la misura per una regione rilevante del Cantone.

23 organismi consultati approvano la completa soppressione del capoverso 5:

Partiti	UDC
Cantoni	NW, BS, ZG, AR, GE, BL, SO, UR, GL, SG, SZ, AI, FR, VS, AG
Associazioni mantello e partner sociali	USAM, USC, economiesuisse; Unione svizzera degli imprenditori, Centre patronal
Organizzazioni	UPSA, AUSL

11 organismi preferiscono la variante 2 allo stralcio del capoverso 5:

Partiti	GS
Cantoni	LU, SH
Associazioni mantello e partner sociali	FER, Travail.Suisse, SIC Svizzera, USS, comedia, Syna
Organizzazioni	SOS, CDOS

5 organismi si oppongono alla soppressione del capoverso 5:

Partiti	PS, I Verdi, PCC
Associazioni mantello e partner sociali	
Organizzazioni	avenir social, ADCN

5 organismi consultati propongono di mantenere la partecipazione dei Cantoni al 20 per cento e uno di essi di fissarla al 30 per cento al massimo.

#### **Art. 28 cpv. 4**

#### **Indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta**

Il coordinamento viene migliorato nel senso che soltanto le persone che ricevono prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera sono indennizzate in base a una scala graduale. Gli assicurati senza un'indennità giornaliera in virtù della LAMal o dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati devono essere indennizzati in funzione della loro capacità di lavoro effettiva, come tutti gli altri assicurati.

6 partecipanti alla consultazione approvano questa proposta:

Cantoni	BS
Associazioni mantello e partner sociali	USC, Unione svizzera degli imprenditori
Organizzazioni	VAK, SAEB, CUI

L'UDC e l'ADCN si oppongono alla proposta.

3 organismi consultati chiedono una formulazione più chiara. Un altro teme che la nuova formulazione "un'indennità giornaliera ridotta del 50 per cento" comporti un peggioramento materiale.

**Art. 36 cpv. 1****Preannuncio di lavoro ridotto e verifica dei presupposti**

La modifica di questo articolo, che fissa il termine per il rinnovo del preannuncio di lavoro ridotto a tre mesi, ha sollevato pochi commenti nell'ambito della procedura di consultazione.

Non è pervenuto nessun parere favorevole.

6 organismi consultati si oppongono alla proposta:

Partiti	PLR
Cantoni	AG, BS, UR, ZG
Associazioni mantello e partner sociali	Unione svizzera degli imprenditori

Tra gli organismi che hanno respinto questa proposta, 4 chiedono un controllo dell'efficacia dell'indennità per lavoro ridotto o direttamente la sua soppressione a causa del suo carattere poco duraturo. Gli altri auspicano, per ragioni di efficienza, una regolamentazione più flessibile oppure l'introduzione dell'annuncio retroattivo in caso di lavoro ridotto riconducibile a provvedimenti delle autorità o alle condizioni meteorologiche, essendo impossibile, in tali casi, effettuare un preannuncio.

**Art. 52 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>****Estensione dell'indennità per insolvenza**

I seguenti 8 organismi consultati sostengono la proposta secondo cui l'indennità per insolvenza non deve coprire, per lo stesso rapporto di lavoro, un periodo superiore a 4 mesi:

Partiti	PPD, UDC
Cantoni	BS, UR, SZ
Associazioni mantello e partner sociali	USC, Unione svizzera degli imprenditori
Organizzazioni	ADCL

Soltanto il partito dei Verdi si oppone alla modifica proposta.

Una parte degli organismi favorevoli accetta la modifica senza formulare commenti. Secondo gli altri sostenitori, questa modifica permette di eliminare gli incentivi negativi.

I Verdi temono che, in caso di ripresa di aziende o fusioni, gli assicurati siano penalizzati da questa regolamentazione.

**Art. 58****Moratoria concordataria**

Il versamento dell'indennità per insolvenza anche agli assicurati che, in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento, non lasciano l'impresa è approvato dai seguenti 6 organismi:

Partiti	PPD, UDC, I Verdi
Associazioni mantello e partner sociali	USC, Unione svizzera degli imprenditori
Organizzazioni	ADCL

Contro questa misura non è stata sollevata alcuna opposizione.

Le cerchie consultate accolgono favorevolmente il fatto che questa disposizione elimini gli ostacoli ai risanamenti di imprese e garantisca la parità di trattamento tra i lavoratori che sono disposti a continuare a lavorare nell'impresa e quelli che lasciano l'impresa in caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento.

**Art. 59 cpv. 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup>, 1<sup>quater</sup> e 3<sup>bis</sup> (nuovo) Principi (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro)**

I nuovi capoversi disciplinano i seguenti punti:

- I vari provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) previsti (cpv. 1<sup>bis</sup>).
- La partecipazione delle persone direttamente minacciate dalla disoccupazione limitata esclusivamente ai provvedimenti di formazione (cpv. 1<sup>ter</sup>).
- La partecipazione ai PML per le persone minacciate dalla disoccupazione nell'ambito di licenziamenti collettivi (cpv. 1<sup>quater</sup>).
- Il proseguimento di un PML fino alla fine del termine quadro per i lavoratori che hanno più di 50 anni (cpv. 3<sup>bis</sup>).

4 partecipanti alla consultazione approvano questa proposta:

Partiti UDC

Cantoni BS

Associazioni mantello e partner sociali USC, Unione svizzera degli imprenditori

4 organismi si dichiarano contrari a uno o più elementi della proposta:

Cantoni TI, BL, SG

Organizzazioni ADCN

3 organismi consultati si dichiarano in generale favorevoli a tutte le proposte di modifica ma non forniscono alcuna motivazione. 1 organismo chiede che la modifica proposta al capoverso 3<sup>bis</sup> "...fino alla conclusione del loro termine quadro..." venga riesaminata.

I pareri contrari riguardano i capoversi 1<sup>ter</sup> e 3<sup>bis</sup>. Si deplora il fatto che le persone minacciate dalla disoccupazione possano partecipare unicamente ai provvedimenti di formazione. Inoltre, la formulazione "...minacciate dalla disoccupazione..." dovrebbe poter essere interpretata in maniera molto più ampia nella pratica e non essere limitata al momento preciso della disdetta del rapporto di lavoro. Si sottolinea altresì che la partecipazione di persone in cerca d'impiego che non riscuotono indennità giornaliera a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è irrealistica. In materia di provvedimenti di formazione e di occupazione, l'attenzione è focalizzata sull'inizio della ricerca di un impiego e non su una fase tardiva di disoccupazione. Bisognerebbe invece lanciare offerte mirate di coaching o di collocamento, conteggiate per il tramite dell'ordinanza concernente l'indennizzo dei Cantoni per l'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Viene inoltre messa in dubbio l'efficacia del capoverso 3<sup>bis</sup> per il mercato del lavoro.

**Art. 59d (stralcio)**

**Prestazioni per persone che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate e per persone la cui potenzialità di collocamento può essere ripristinata**

Con lo stralcio dell'articolo 59d decade la possibilità per le persone che non hanno diritto alle prestazioni di partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione dell'AD.

18 organismi consultati sono favorevoli allo stralcio dell'articolo 59d:

Partiti UDC, PCC, GS

Cantoni AG, AR, ZG, BL, SO

Associazioni mantello SIC Svizzera, Travail.Suisse, USAM, USS, Unione svizzera degli



1 organismo chiede di stralciare il capoverso 5 (rimborso da parte dell'AD ai Cantoni delle spese per i PML fino a un determinato importo massimo) e di attenersi alla prassi attuale.

### **Importo massimo di rimborso per i PML                      Riduzione da 3 500 a 3 000 franchi**

6 partecipanti alla consultazione approvano la riduzione dell'importo massimo di rimborso proposta:

Partiti	PLR
Associazioni mantello e partner sociali	SIC Svizzera, FER, Unione svizzera degli imprenditori, Centre Patronal
Organizzazioni	CDF

44 organismi si oppongono a tale riduzione:

Partiti	PS, I Verdi, PCS, GS, PSdL
Cantoni	GE, SH, AR, BE, NW, GR, NE, LU, AG, GL, VS, BS, FR, JU, SZ, ZG, UR, SG, TG, OW
Associazioni mantello e partner sociali	Travail.Suisse, UNIA, Syna, CGAS, SIT
Organizzazioni	CDOS, SOS, AUSL, CFGI, CUAJ, COFF, Caritas, COSAS, avenirsocial, SVOAM, PPE, ADCN, SAEB, Unione delle città svizzere

5 partecipanti alla consultazione favorevoli approvano la riduzione dell'importo massimo senza formulare riserve. Secondo 1 organismo la proposta merita di essere esaminata; bisognerebbe tuttavia appurare se la qualità dei PML non rischierebbe di peggiorare.

La grande maggioranza delle cerchie contrarie si dichiara d'accordo con il principio di ridurre l'importo massimo ma rifiuta che questi venga ridotto in maniera lineare a 3 000 franchi. Tale soluzione favorirebbe i Cantoni con un tasso di persone in cerca d'impiego (tasso PI) elevato penalizzando quindi quelli con un tasso PI basso. Si auspica un meccanismo di finanziamento flessibile che dipenda dal numero di persone in cerca d'impiego. Vengono proposti vari modelli di finanziamento. Secondo alcuni, inoltre, l'effetto di risparmio di una riduzione dell'importo limite è molto basso in quanto la maggior parte dei Cantoni rispetta già oggi l'importo limite di 3 000 franchi. Si teme che la riduzione dell'importo massimo possa influenzare in modo negativo la valutazione delle prestazioni degli URC e la qualità dei PML. Un'altra conseguenza potrebbe essere la soppressione di PML o la riduzione dei sussidi per gli organizzatori di PML.

### **Art. 60 cpv. 2 lett. b                                              Partecipazione a provvedimenti di formazione (adeguamento formale al nuovo art. 59e)**

4 partecipanti alla consultazione approvano l'adeguamento formale proposto:

Partiti	UDC
Cantoni	BS
Associazioni mantello e partner sociali	USC, Unione svizzera degli imprenditori

Non vi sono pareri contrari a tale adeguamento.

I partecipanti che hanno espresso un parere positivo approvano la proposta senza riserve e senza fornire motivazioni.

**Art. 64a cpv. 1 lett. c****Programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali e semestri di motivazione**

Questa modifica permette ai giovani che non hanno concluso la scuola dell'obbligo in Svizzera ma all'estero di partecipare a un semestre di motivazione.

20 organismi consultati approvano la modifica proposta:

Partiti	I Verdi, PCS, GS
Cantoni	AG, BS, JU, GL
Associazioni mantello e partner sociali	USC, Travail.Suisse, SIC Svizzera, Unione svizzera degli imprenditori, UNIA, Syna, USS
Organizzazioni	FLEXIBLES, ADCN, Unione delle città svizzere, CFGI, SOS

2 organismi si dichiarano contrari alla modifica proposta.

I partecipanti favorevoli approvano il fatto che la modifica proposta permetta di estendere il diritto alla partecipazione ai semestri di motivazione e di disciplinare l'accesso dei giovani che non beneficiano di una formazione professionale completa. L'adeguamento previsto è inoltre opportuno in quanto permette alle persone che interrompono gli studi liceali o il tirocinio di partecipare ai semestri di motivazione.

Uno degli organismi contrari alla modifica chiede che sia mantenuto il testo attuale del capoverso 1 lettera c mentre un altro respinge la misura in quanto, a suo parere, essa non tiene conto della situazione reale.

**Art. 64a cpv. 1 lett. c numero 2 (nuovo) Programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali e semestri di motivazione**

L'età dei giovani che partecipano a un semestre di motivazione è limitata a 20 anni.

Nessun partecipante favorevole alla proposta formula espressamente un parere riguardo alla riduzione a 20 anni dell'età di ammissione al semestre di motivazione.

6 organismi che si sono espressi in merito alla proposta di ridurre il limite di età si dichiarano contrari alla modifica:

Cantoni	GE, ZG
Organizzazioni	Caritas, SVOAM, avenirsocial, Centres Sociaux Protestants

Gli organismi contrari chiedono di rinunciare alla fissazione di un limite di età o di aumentarlo a 24 o 25 anni. La riduzione del limite di età comprometterebbe l'integrazione dei giovani che non possono più beneficiare di un sostegno in virtù dell'articolo 59d o dei giovani che hanno appena concluso la scuola reclute. Si sostiene anche che, al giorno d'oggi, il momento in cui i giovani terminano la loro formazione professionale di base varia molto e, considerate le interruzioni o sospensioni di formazione, ogni strumento valido in materia di mercato del lavoro dovrebbe essere dotato di molta flessibilità. Inoltre, una riduzione del limite di età non permetterebbe di realizzare grandi risparmi.

La SVOAM propone di stralciare al capoverso 1 lettera a la disposizione secondo cui soltanto le istituzioni "senza scopo lucrativo" possono organizzare programmi di occupazione temporanea e che tali programmi "non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata". L'argomento sollevato in merito è il seguente: da quando sono stati creati i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, il settore dell'occupazione temporanea e quello dei corsi si sono fortemente avvicinati e i programmi di occupazione temporanea, originariamente concepiti essenzialmente come provvedimenti transitori, prevedono ormai da tempo una componente "formazione" e una componente "qualificazione". Sarebbe pertanto

logico accordare una parità di trattamento ai fornitori di corsi e di occupazioni temporanee per quanto riguarda i criteri di ammissione.

**Art. 64a cpv. 4<sup>bis</sup> e 4<sup>ter</sup> (nuovo)      Programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali e semestri di motivazione**

Questa modifica permette ai giovani che non hanno diritto alle prestazioni di partecipare a un semestre di motivazione; viene inoltre fissato l'importo dell'indennità versata ai partecipanti durante il periodo di attesa.

12 organismi consultati approvano le modifiche proposte:

Partiti	GS
Cantoni	AG, BS, JU, GL, FR
Associazioni mantello e partner sociali	Travail.Suisse, USC, Unione svizzera degli imprenditori, Syna
Organizzazioni	SVOAM, SOS

2 organismi (UDC e BL) si dichiarano contrari a tali modifiche.

Tutti gli organismi favorevoli ritengono che le modifiche proposte faciliteranno il passaggio dei giovani dal sistema della formazione professionale al mondo del lavoro. Considerata la prevista abrogazione dell'articolo 59d, le modifiche proposte sono particolarmente necessarie per garantire la partecipazione ai semestri di motivazione delle persone che non hanno diritto alle prestazioni. Esse permettono inoltre di lottare in maniera efficace contro la disoccupazione giovanile.

Gli organismi contrari motivano il loro rifiuto adducendo che le modifiche proposte consentono alla Confederazione di intromettersi nella prassi degli organi esecutivi cantonali. Sarebbe inoltre inaccettabile che i partecipanti a un semestre di motivazione finanziato dallo Stato ricevano più soldi dei giovani che prolungano la loro formazione. Una simile idea equivarrebbe a negare qualsiasi realtà e sarebbe in netta contraddizione con l'intento proclamato di rivedere la legge allo scopo di eliminare gli incentivi negativi, che determinano comportamenti inadeguati per il mercato del lavoro. 1 partecipante alla consultazione chiede l'assunzione da parte dei Cantoni di almeno il 50 per cento delle spese del provvedimento; in caso contrario, vi sarebbe il forte rischio che "venga offerto un numero indefinito di semestri di motivazione" che non apportano assolutamente nulla.

**Art. 66 cpv. 2, 2<sup>bis</sup> e 3      Ammontare e durata degli assegni d'introduzione**

Diritto agli assegni per il periodo d'introduzione per una durata di 12 mesi in casi eccezionali e per gli assicurati che hanno più di 50 anni.

5 organismi consultati approvano questa proposta:

Cantoni	BS
Associazioni mantello e partner sociali	SIC Svizzera, USC
Organizzazioni	procap, SAEB

7 partecipanti alla consultazione vi si oppongono:

Cantoni	BL, SO, VS, SZ, SG, AR, OW
---------	----------------------------

Tutti i partecipanti favorevoli a questa proposta la approvano senza riserve. Il diritto generale agli assegni per il periodo d'introduzione (API) per un periodo di 12 mesi per gli assicurati più anziani è accolto all'unanimità. Prolungando il diritto agli assegni si può tenere

adeguatamente conto delle difficoltà di reinserimento nella vita professionale degli assicurati più anziani e della categoria di assicurati con una limitata capacità di rendimento.

Buona parte degli organismi contrari alla proposta fa notare che già in precedenza, a seconda degli svantaggi inerenti al mercato del lavoro esistenti, sarebbe stato possibile accordare API per 12 mesi a titolo individuale. La disposizione attuale si è inoltre dimostrata efficace. Anche per motivi di uguaglianza giuridica si oppongono al diritto generale agli API per 12 mesi. Ritengono peraltro inesatto affermare che tutte le persone con più di 50 anni sono difficili da collocare. Inoltre, considerano un controsenso che, da un lato, si cerchi di realizzare risparmi per 60 milioni di franchi nell'ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro riducendo l'importo massimo per le spese e, dall'altro, si voglia estendere il diritto agli API per una determinata classe d'età. Infine, la graduazione degli API in funzione dei gruppi di età complicherebbe ulteriormente l'esecuzione della legge e aumenterebbe il costo del provvedimento.

### **Art. 66c cpv. 1 e 3** **Ammontare e durata degli assegni di formazione**

Con questa modifica ci si prefigge di estendere agli assegni di formazione i pagamenti effettuati direttamente ai lavoratori dal datore di lavoro e di procedere ai relativi adeguamenti per quanto riguarda il conteggio dei contributi sociali.

2 partecipanti alla consultazione (BS e USC) sono favorevoli alla proposta.

In merito a tale modifica non sono stati espressi pareri contrari.

I partecipanti che hanno espresso un parere positivo approvano la proposta senza riserve e senza fornire motivazioni.

### **Art. 71a cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo)** **Sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente**

Con questa disposizione viene creata una base legale per la concessione di contributi a organizzazioni che accordano microcrediti agli assicurati.

1 partecipante alla consultazione (BS) è favorevole al nuovo capoverso 2<sup>bis</sup>.

6 organismi si oppongono alla modifica proposta:

Partiti	UDC
Cantoni	BL, SZ, OW, LU
Associazioni mantello e partner sociali	USC

1 Cantone approva la proposta senza riserve e ritiene utile esaminare l'opportunità di promuovere ulteriormente la concessione di microcrediti ai disoccupati che intendono avviare un'attività indipendente.

Una parte degli organismi contrari mette in dubbio l'efficacia dello strumento del microcredito per il mercato del lavoro. I microcrediti concessi con il sostegno finanziario dell'AD per la creazione di un'attività indipendente portano a una distorsione della concorrenza e, considerata la situazione finanziaria dell'AD, non sono opportuni. Inoltre, il ricorso ai microcrediti comporta oneri amministrativi sproporzionati.

### **Art. 71d cpv. 2** **Conclusione della fase di progettazione**

La nuova formulazione proposta per la durata del termine quadro è stata adattata a quelle usuali della LADI, in cui si parla di un *prolungamento di due anni* invece che di un *termine quadro di quattro anni*.

2 partecipanti (ZG e USC) approvano la nuova formulazione.

Nessun partecipante alla consultazione vi si oppone.

1 organismo approva la nuova formulazione senza riserve e senza fornire motivazioni. 1 Cantone propone di introdurre a livello di legge la precisazione qui di seguito, che riprende la formulazione figurante nella direttiva della Prassi LADI (071d-Prassi LADI 2007/10): "A differenza dell'attività lucrativa indipendente ai sensi della LAVS, il sostegno agli assicurati che intraprendono un'attività indipendente può altresì essere concesso alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro."

**Art. 82 cpv. 5** **Responsabilità dei titolari verso la Confederazione (indennizzo per il rischio di responsabilità)**

La soppressione della possibilità di concludere un'assicurazione contro i rischi di responsabilità e il principio di un indennizzo adeguato delle casse per tali rischi non sono in generale contestati. 2 partecipanti alla consultazione (PPD e I Verdi) approvano questa modifica senza formulare commenti.

5 organismi si oppongono tuttavia al sistema attuale applicabile in materia di responsabilità del titolare:

Associazioni mantello UNIA, Syna  
e partner sociali

Organizzazioni VAK, ErfAA, Passages

Gli organismi contrari, in particolare le federazioni delle casse di disoccupazione, respingono in generale la regolamentazione attuale: esse ritengono infatti che il titolare debba rispondere del danno soltanto nei casi in cui sia stato provocato intenzionalmente o per negligenza grave.

**Art. 85g cpv. 5** **Responsabilità dei Cantoni nei confronti della Confederazione (indennizzo per il rischio di responsabilità)**

La soppressione della possibilità di concludere un'assicurazione contro i rischi di responsabilità e il principio di un indennizzo adeguato dei Cantoni per tali rischi non sono in generale contestati.

2 partecipanti alla consultazione (PPD e I Verdi) approvano questa modifica senza formulare commenti.

In merito non è stato espresso alcun parere negativo.

**Art. 88 cpv. 1 lett. d** **Datori di lavoro**

Il datore di lavoro deve poter adempiere i suoi obblighi legali in materia d'informazione e di annuncio senza il previo consenso dell'assicurato.

4 organismi approvano la modifica proposta:

Cantoni BS

Associazioni mantello Unione svizzera degli imprenditori, economiesuisse, USC  
e partner sociali

5 partecipanti respingono tale modifica:

Partiti I Verdi

Associazioni mantello CGAS, SIT  
e partner sociali

Organizzazioni PPE e ADCN

3 degli organismi favorevoli ritengono che la modifica proposta permetta di chiarire la situazione giuridica; 2 di loro la considerano inoltre come una semplificazione.

Gli organismi contrari vedono nella modifica una violazione del diritto in materia di protezione dei dati delle persone assicurate o una violazione dell'obbligo di mantenere il segreto; essi chiedono che venga mantenuta la regolamentazione attuale.

#### **Art. 90a** **Partecipazione della Confederazione (aumento del contributo federale)**

La partecipazione della Confederazione alle spese degli uffici di collocamento pubblico e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è adeguata al tasso di disoccupazione medio più elevato (aumento di 0,009 punti percentuali).

6 partecipanti alla consultazione approvano questo adeguamento:

Partiti	UDC
Associazioni mantello e partner sociali	USAM, USC, Unione svizzera degli imprenditori, Centre Patronal
Organizzazioni	UPSA

8 partecipanti lo respingono:

Partiti	GS
Cantoni	BE, BS, VS, ZH
Associazioni mantello e partner sociali	USS, UNIA
Organizzazioni	CDF

Gli organismi contrari sollevano i seguenti argomenti:

- Chiedono una partecipazione del 100 per cento da parte della Confederazione e dei Cantoni alle spese del servizio pubblico di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
- La suddetta partecipazione non dovrebbe essere fissata in funzione delle entrate, bensì delle spese effettive registrate.
- Gli aumenti non dovrebbero essere calcolati in modo proporzionale ma andrebbero adeguati in funzione dell'indice dei prezzi.
- Al progetto manca una visione d'insieme. La revisione è volta essenzialmente alla realizzazione di entrate supplementari.

#### **Art. 90c cpv. 1, 1<sup>bis</sup>, 2** **Rischio congiunturale**

La clausola di flessibilità (cpv. 1<sup>bis</sup>) dovrebbe conferire al Consiglio federale la possibilità di aumentare l'aliquota di contribuzione prima che l'indebitamento dell'assicurazione contro la disoccupazione raggiunga il livello massimo previsto o di rinviare tale aumento. I provvedimenti volti ad ammortizzare il debito (compreso il contributo di solidarietà) dovrebbero essere revocati soltanto quando il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, raggiunge 1 miliardo di franchi (cpv. 1). Infine, il capoverso 2 non prevede più un limite fisso di 2 miliardi di franchi per il capitale di esercizio necessario.

3 partecipanti alla consultazione (BS, GE e SOS) si dichiarano favorevoli alle proposte.

24 organismi vi si oppongono o presentano altre proposte di modifica:

Partiti	PS, UDC, I Verdi, PSdL, GS
Cantoni	AI, NW, SZ
Associazioni mantello e partner sociali	economiesuisse, USAM, USC, SIC Svizzera, Travail.Suisse, SWISSMEM, Syna, UNIA, Centre Patronal, Unione svizzera degli imprenditori, USS
Organizzazioni	Conferenza delle casse cantonali di compensazione, Centres Sociaux Protestants, UPSA, FLEXIBLES e ADCN

I partecipanti alla consultazione favorevoli approvano le modifiche proposte per l'articolo 90c LADI senza motivare la loro posizione.

Gli argomenti contro le proposte sono i seguenti (alcuni organismi si sono espressi in merito a vari punti esposti qui di seguito):

- 2 organismi propongono di stralciare l'articolo 90c e di conferire al Consiglio federale il diritto di fissare ogni anno l'aliquota di contribuzione in funzione del livello di indebitamento.
- 1 organismo chiede che un'eventuale modifica dell'aliquota di contribuzione in virtù dell'articolo 90c entri in vigore soltanto all'inizio dell'anno; in caso contrario vi potrebbero essere difficoltà di attuazione e costi supplementari.
- Riguardo al capoverso 1: il contributo di solidarietà ha suscitato vari commenti: 6 organismi introdurrebbero volentieri un simile contributo a titolo permanente per sgravare gli altri contribuenti e ammortizzare il debito; in 3 casi viene invece chiesta la soppressione totale del contributo di solidarietà, essendo questo problematico dal punto di vista del diritto costituzionale e non essendo in rapporto con il principio di assicurazione. 4 organismi chiedono che il salario soggetto a contribuzione sia aumentato a due volte e mezzo l'importo del guadagno assicurato massimo; in caso contrario bisognerà raddoppiare il percento di solidarietà oppure estendere il contributo di solidarietà alla somma dei salari soggetti a contribuzione senza prevedere alcun limite massimo.
- Riguardo al capoverso 1<sup>bis</sup>: 9 organismi contrari respingono in generale la clausola di flessibilità affermando che quest'ultima conferisce troppo potere al Consiglio federale; essi temono inoltre abusi di potere o abusi da parte dei partiti politici oppure ritengono che la regolamentazione attuale sia sufficiente. 6 organismi sono favorevoli all'idea della clausola di flessibilità ma approvano la regolamentazione soltanto a condizione che i criteri di flessibilità siano fissati in modo preciso a livello di ordinanza.
- Riguardo al capoverso 2: 6 organismi che si sono opposti alle modifiche proposte sono contrari al fatto che non venga più indicato un limite fisso per il capitale di esercizio necessario; vi sarebbe infatti il rischio che la situazione d'indebitamento dell'assicurazione venga abbellita. Per ragioni di "rintracciabilità", 2 organismi consultati vorrebbero che si definisca nella legge l'importo del capitale di esercizio necessario.

#### **Art. 92 cpv. 7<sup>bis</sup>**

#### **Spese amministrative (aumento del contributo cantonale)**

La partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento pubblico e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è adeguata al tasso di disoccupazione medio più elevato (aumento dello 0,003 per cento).

7 partecipanti alla consultazione approvano questo adeguamento:

Partiti	UDC
Cantoni	GL

Associazioni mantello e partner sociali USC, Centre Patronal, Unione svizzera degli imprenditori

Organizzazioni AUSL e UPSA

16 partecipanti lo respingono:

Partiti GS

Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, GE, GR, SG, SO, SZ, VD, VS, ZH

Associazioni mantello e partner sociali USS

Organizzazioni CDF

I partecipanti alla consultazione favorevoli all'adeguamento considerano l'aumento giustificato. 2 organismi sarebbero propensi a un leggero adeguamento. Il contributo cantonale dovrebbe tuttavia rimanere limitato.

I partecipanti contrari, fra cui 13 Cantoni, sollevano i seguenti argomenti:

- A loro parere sarebbe opportuno rinunciare alla partecipazione finanziaria dei Cantoni.
- Non bisogna sovraccaricare i Cantoni. Questi ultimi sono già toccati pesantemente dalla revisione. In base ai nuovi principi applicabili alla perequazione finanziaria, la partecipazione dei Cantoni sarebbe in contraddizione con il sistema.
- Al progetto manca una visione d'insieme. La revisione è volta essenzialmente alla realizzazione di entrate supplementari.
- Viene chiesta una partecipazione del 100 per cento da parte della Confederazione e dei Cantoni alle spese del servizio pubblico di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
- La partecipazione non dovrebbe essere fissata in funzione delle entrate, bensì delle spese effettive registrate.
- Gli aumenti non dovrebbero essere calcolati in modo proporzionale ma andrebbero adeguati in funzione dell'indice dei prezzi.

#### **Art. 94 cpv. 1**

#### **Compensazione**

L'adeguamento materiale dovuto alla modifica di un'altra legge previsto in questa disposizione ha sollevato pochi commenti nell'ambito della procedura di consultazione.

2 partecipanti alla consultazione (BS e USC) approvano espressamente la modifica proposta.

1 organismo non si oppone alla modifica ma vorrebbe che nella disposizione fosse introdotta anche la nozione di capitale.

Gli organismi favorevoli sostengono la proposta di modifica senza motivare la loro posizione.

#### **Art. 96c cpv. 2<sup>bis</sup>**

#### **Procedura di richiamo**

Fissazione nella legge dello scambio dei dati necessari alla sua esecuzione tra i sistemi d'informazione dell'AD (SPAD) e del servizio pubblico di collocamento (COLSTA), finora disciplinato soltanto a livello di ordinanza.

3 partecipanti alla consultazione (UDC, BS e USC) approvano questa modifica.

5 organismi vi si oppongono:

Partiti	I Verdi
Associazioni mantello e partner sociali	CGAS, SIT
Organizzazioni	PPE e ADCN

Uno degli organismi favorevoli ritiene la modifica necessaria per un'esecuzione adeguata della LADI.

Gli organismi contrari vedono nella modifica una violazione del diritto in materia di protezione dei dati delle persone assicurate o una violazione dell'obbligo di mantenere il segreto; essi chiedono che venga mantenuta la regolamentazione attuale. Secondo 2 organismi, questa modifica comporta il rischio di un accesso non autorizzato ai dati.

#### **Art. 97a cpv. 1 lett. f numero 6 (nuovo) Comunicazione di dati**

Introduzione della possibilità di comunicare i dati, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata, alle autorità competenti in materia di stranieri.

4 partecipanti alla consultazione approvano questa modifica:

Partiti	I Verdi
Cantoni	BS, BL
Associazioni mantello e partner sociali	USC

6 partecipanti vi si oppongono:

Partiti	GS
Associazioni mantello e partner sociali	USS, comedia, CGAS, SIT
Organizzazioni	ADCN

6 organismi consultati formulano proposte di modifica (I Verdi, BL) o vorrebbero inserire nella legge altri casi di comunicazione dei dati (GS, TG, USS, UNIA e Associazione dei Comuni Svizzeri).

Tra gli organismi favorevoli, uno ritiene che la modifica faciliti i rapporti di collaborazione mentre un altro chiede di completare la disposizione aggiungendo "nell'ambito della legge sulla protezione dei dati". Un partecipante alla consultazione vorrebbe inoltre che la formulazione "autorità competenti in materia di stranieri" sia sostituita con "autorità di migrazione".

4 tra gli organismi contrari vedono nella modifica una violazione del diritto in materia di protezione dei dati delle persone assicurate o una violazione dell'obbligo di mantenere il segreto. 3 di essi sostengono che non spetta alle persone preposte all'esecuzione della LADI assumere compiti inerenti alla polizia degli stranieri; 2 organismi considerano inoltre questa regolamentazione superflua nella pratica.

5 partecipanti alla consultazione vorrebbero introdurre nella legge altre disposizioni che consentono la comunicazione dei dati.

- 3 di essi chiedono l'introduzione di una disposizione che consenta la trasmissione di dati agli organi di controllo attivi nell'ambito delle misure di accompagnamento, in particolare nei casi in cui esistono indizi di dumping salariale.
- 2 partecipanti consultati chiedono una disposizione che consenta la trasmissione di dati ai Comuni in modo da evitare lacune contributive a livello di AVS per le persone interessate e facilitare la stesura del preventivo per le spese sociali.

**Art. 98 (nuovo)****Esenzione dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)**

Le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione sono esentate dall'imposta sul valore aggiunto.

15 partecipanti alla consultazione sostengono questa modifica:

Partiti	GS
Cantoni	BS, GR, SZ
Associazioni mantello e partner sociali	USAM, USC, SIC Svizzera, Travail.Suisse, Syna, Centre Patronal, Unione svizzera degli imprenditori, USS
Organizzazioni	AUSL, CDOS e UPSA

3 organismi (UDC, NE e ZG) si oppongono a questa modifica o formulano altre proposte.

14 degli organismi favorevoli alla proposta la approvano senza motivare la loro posizione. 1 organismo sostiene la proposta ma menziona contemporaneamente il coordinamento con la riforma dell'IVA.

Tutti gli organismi contrari criticano la politica contraddittoria del Consiglio federale in materia di IVA o chiedono di stralciare, per ragioni di semplificazione, l'espressione "per l'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione". Un Cantone afferma che il servizio pubblico di collocamento è in parte garantito da un'associazione di diritto privato vincolata da una convenzione sulle prestazioni e che bisognerebbe pertanto esentare dall'IVA anche questo tipo di fornitore di prestazioni.

**Art. 100 cpv. 2****Principi**

In deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nell'ambito dell'articolo 85b LADI.

3 partecipanti alla consultazione (UDC, BS e USC) approvano espressamente la proposta.

**Art. 105****Delitti**

Adeguamento del termine usato nel paragrafo 5 dell'articolo 106 e adeguamento delle disposizioni penali della LADI al nuovo Codice penale, in vigore dal 1° gennaio 2007.

3 partecipanti alla consultazione (BL, BS e USC) approvano queste proposte di uniformazione.

La modifica non ha sollevato alcun parere negativo.

2 organismi consultati approvano la modifica senza motivare la loro posizione. Soltanto un Cantone si dichiara favorevole alla modifica ma chiede, a titolo complementare, la possibilità di pronunciare multe senza condizionale e di escludere dal diritto alle prestazioni, per un periodo fino a 5 anni, le persone condannate secondo l'articolo 105 o 106 LADI.

**Art. 106****Contravvenzioni**

Adeguamento delle disposizioni penali della LADI al nuovo Codice penale riveduto, in vigore dal 1° gennaio 2007 (CP).

3 partecipanti alla consultazione (BL, BS e USC) approvano questa proposta di uniformazione.

La modifica non ha sollevato alcun parere negativo.

2 organismi consultati approvano la modifica senza motivare la loro posizione. Soltanto un Cantone si dichiara favorevole alla modifica ma chiede, a titolo complementare, la possibilità di pronunciare multe senza condizionale e di escludere dal diritto alle prestazioni, per un periodo fino a 5 anni, le persone condannate secondo l'articolo 105 o 106 LADI.

**Disposizione transitoria**                      **Aumento temporaneo dell'aliquota di contribuzione di 0,2 punti percentuali e contributo di solidarietà per l'ammortamento dei debiti dell'assicurazione**

30 organismi si sono dichiarati favorevoli a questa disposizione transitoria:

Partiti	PS, I Verdi, PSdL, GS, PCC
Cantoni	BS, FR, GE, GR, JU, OW, TG
Associazioni mantello e partner sociali	SIC Svizzera, Travail.Suisse, FER, USS, UNIA, Syna
Organizzazioni	CDOS, AUSL, procap, Caritas, Associazione dei Comuni Svizzeri, COFF, ADCN, Centre Sociaux Protestants, SOS, Unione delle città svizzere, Conferenza delle casse cantonali di compensazione e FLEXIBLES

33 respingono questo aumento temporaneo:

Partiti	PPD, PLR, UDC
Cantoni	AI, AR, BE, BL, GL, NW, SO, SZ, VD, ZH
Associazioni mantello e partner sociali	economiesuisse, USAM, USC, SWISSMEM, CGAS, SIT, Unione svizzera degli imprenditori, Centre Patronal, USM
Organizzazioni	ZHK, USDCCR, pharmaSuisse, KGL, suissetec, ISOLSUISSE, VLSS, CDF, CUAJ, UPSA e USIE

Tra gli organismi favorevoli alla disposizione, 16 chiedono misure supplementari. Essi propongono di non prevedere un importo limite per il guadagno assicurato, di non considerare il contributo di solidarietà soltanto come una soluzione temporanea e di aumentare la percentuale dell'aliquota di contribuzione.

Accanto ai rifiuti chiari e netti, 8 partecipanti alla consultazione, tra cui 5 Cantoni, approvano l'aumento temporaneo dell'aliquota di contribuzione ma respingono il percento di solidarietà. 2 Cantoni contrari affermano inoltre che il progetto non fornisce alcuna visione d'insieme. I Cantoni sarebbero doppiamente penalizzati essendo a loro volta dei grandi datori di lavoro.

**Art. 35 cpv. 1 lett. e e 3<sup>bis</sup> LC**                      **Sistema d'informazione**

Fissazione nella legge dello scambio dei dati necessari alla sua esecuzione tra i sistemi d'informazione dell'AD (SPAD) e del servizio pubblico di collocamento (COLSTA), finora disciplinato soltanto a livello di ordinanza. Soltanto il capoverso 3<sup>bis</sup> ha sollevato osservazioni, mentre la lettera e non è stata oggetto di commenti.

3 partecipanti alla consultazione (I Verdi, BS e USC) approvano questa modifica.

2 organismi (CGAS e SIT) vi si oppongono.

Uno degli organismi favorevoli ritiene la modifica necessaria per un'esecuzione adeguata della LADI. Un altro chiede di completare la disposizione aggiungendo "nell'ambito della legge sulla protezione dei dati".

Gli organismi contrari vedono nella modifica una violazione del diritto in materia di protezione dei dati delle persone assicurate o una violazione dell'obbligo di mantenere il segreto.

## Allegato 1: Elenco dei partecipanti alla consultazione e delle abbreviazioni

### 1. Partiti

Abbreviazione	Organizzazione
GS	Gioventù socialista svizzera
PCC	Partito cristiano conservatore svizzera
PCS	Partito cristiano sociale
PLR	Partito liberale-radicale svizzero
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PS	Partito socialista svizzero
PSdL	Partito svizzero del lavoro
UDC	Unione democratica di centro
<b>Senza abbreviazione</b>	
-	I Verdi Partito ecologista svizzero

### 2. Cantoni

Abbreviazione	Cantone
ZH	Zurigo
BE	Berna
LU	Lucerna
UR	Uri
SZ	Svitto
OW	Obvaldo
NW	Nidvaldo
GL	Glarona
ZG	Zugo
FR	Friburgo
SO	Soletta
BS	Basilea Città
BL	Basilea Campagna
SH	Sciaffusa
AR	Appenzello Esterno
AI	Appenzello Interno
SG	San Gallo
GR	Grigioni
AG	Argovia
TG	Turgovia
TI	Ticino
VD	Vaud
VS	Vallese
NE	Neuchâtel
GE	Ginevra
JU	Giura

### 3. Associazioni mantello dell'economia e partner sociali

Abbreviazione	Organizzazione
CGAS	Communauté genevoise d'action syndicale
comedia	comedia il sindacato svizzero dei media
economiesuisse	economiesuisse Federazione delle imprese svizzere
FER	Fédération des entreprises romandes Genève
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati del commercio
SIT	Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
Syna	Syna Segretariato centrale
ssfv	Syndicat suisse film et vidéo
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione Svizzera dei Contadini
USM	Unione Svizzera del Metallo
USS	Unione sindacale svizzera
<b>Senza abbreviazione</b>	
-	Centre Patronal
-	SWISSMEM
-	Travail.Suisse
-	UNIA
-	Unione svizzera degli imprenditori

### 4. Altre organizzazioni

Abbreviazione	Organizzazione
ACCP	Association Suisse des caisses de compensation professionnelles
ADCL	Association de défense des chômeuses et des chômeurs Lausanne
ADCN	Coordination cantonale neuchâteloise des Associations de Défense des Chômeurs
AdS	Autrici ed Autori della Svizzera
ARF	Associazione svizzera regia e sceneggiatura di film
AUSL	Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
Caritas	Caritas Svizzera
CDF	Conferenza dei direttori cantionali delle finanze
CDOS	Conferenza dei direttori cantionali delle opere sociali
Centres Sociaux Protestants	Association Suisse des centres sociaux protestants
CFIG	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù
Cinésuisse	Cinésuisse Dachverband der Schweizerischen Film- und Audiovisionsbranche
COFF	Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari
COSAS	Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale
CUAI	Conferenza degli uffici AI
ErfAA	Erfahrungsaustauschgruppe der Arbeitslosenkassen der Arbeitnehmerorganisationen
FAE	Fédération des Associations d'Etudiantes Université de Lausanne
FLEXIBLES	FLEXIBLES Verein zur Förderung neuer Arbeitsformen

ISOLSUISSE	ISOLSUISSE Verband Schweizerischer Isolierfirmen
KGL	Gewerbeverband des Kantons Luzern
Passages	Passages Private Arbeitslosenkassen Schweiz
PPE	Partenaires pour l'emploi
Pro Infirmis	Pro Infirmis Svizzera
procap	procap Associazione svizzera degli invalidi
SAEB	Integration Handicap Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter
SBKV	Schweizerischer Bühnen Künstler Verband
SOS	Soccorso operaio svizzero
SSRS	Le Syndicat Suisse Romand du Spectacle
SUB	StudentInnenenschaft der Universität Bern
suissetec	suissetec Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
SUVA	SUVA
SVOAM	Schweizerischer Verband der Organisatoren von Arbeitsmarktmassnahmen
UPSA	Unione professionale svizzera dell'automobile
USDCR	Unione svizzera delle donne contadine e rurale (SBLV)
USIE	Unione per impianti a corrente forte e corrente debole
USU	Unione svizzera degli universitari
VAK	Associazione delle casse pubbliche di disoccupazione della Svizzera e del Liechtenstein
VEEDA	Verein Ehegatten und Partner der versetzbaren Angestellten des EDA
VLSS	Verein der Leitenden Spitalärzte der Schweiz
VSGP	Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten
VTS	Vereinigte Theaterschaffende der Schweiz
ZHK	Zürcher Handelskammer
<b>Senza abbreviazione</b>	
	Associazione dei Comuni Svizzeri
-	avenirsocial Professionisti lavoro sociale Svizzera
-	coop Wirtschaftspolitik/Nachhaltigkeit
-	Conferenza delle casse cantonali di compensazione
-	D. Lafranchi
-	pharmaSuisse
	S. Salvadori Caisse de chômage OCS du Valais
-	Suisseculture
-	Unione delle città svizzere
-	Cassa Cantonale di disoccupazione NE